

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “INPERFORMAT ETS”	
	<i>Art. 1 - Denominazione</i>	
	E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “InPerformat ETS”. La qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts); quindi, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla operatività del suddetto Registro.	
	-L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e del DLGS 117/2017, definito anche Codice Unico del Terzo Settore e sue successive modifiche.	
	<i>Art. 2 - Sede</i>	
	a) L'associazione ha sede in Cascina (PI).b) La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea. Un eventuale trasferimento in altro Comune comporta una modifica statutaria.	
	c) Possono essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.	
	<i>Art. 3 - Durata</i>	
	L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea riunita in sede straordinaria.	
	<i>Art. 4 - Scopo</i>	
	InPerformat è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e	

	di utilità sociale . L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguen-	
	ti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,	
	elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della	
	pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche so-	
	ciali.	
	In conformità all'art. 5 c. 1 del DLGS 117/2017 l'Associazione svol-	
	ge le seguenti finalità di interesse generale come indicato alle lette-	
	re:	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	particolare interesse sociale;	
	k) organizzazione e gestione di <i>attività turistiche</i> di interesse sociale, cul-	
	turale o religioso;	
	l) <i>formazione extra-scolastica</i> , finalizzata alla prevenzione della disper-	
	sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ... pro-	
	mozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	Nello specifico, l'Associazione promuove iniziative di formazione e di in-	
	formazione, iniziative socio-educative e culturali, secondo i principi	
	dell'Analisi Transazionale, del suo fondatore Eric Berne e delle più re-	
	centi linee evolutive dello stesso indirizzo, apprezzando e condividendo	
	l'impostazione filosofica del pensiero berniano improntata a una profon-	
	da fiducia nello sviluppo delle potenzialità umane, secondo una conce-	
	zione che è anche alla base dei principi fondativi dell'Associazione stes-	
	sa.	

	Art. 5 - Attivita'	
	L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di attività di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, con particolare attenzione alla famiglia e ai minori. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.	
	Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, l'Associazione, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, potrà promuovere ed attuare manifestazioni, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, eventi formativi, attività educative, divulgative e sociali. Potranno essere prodotte pubblicazioni per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci.	
	Nello specifico saranno attuati:	
	1. percorsi della promozione del benessere psico-fisico, della salute sociale e psicologica;	
	2. attività rivolte alla prevenzione, diagnosi e riabilitazione in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario;	
	3. attività educative per bambini e adolescenti;	
	4. attività di formazione per adulti;	
	5. azioni di contrasto ai fenomeni di discriminazione;	
	6. attività svolte per la promozione della interculturalità ed in-	

	tegrazione degli stranieri;	
	7. istituire borse di studio per percorsi formativi individuali.	
	L'Associazione si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento	
	degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti	
	pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della	
	partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi	
	analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.	
	L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o	
	associazioni aventi scopi analoghi.	
	<i>Art. 6 – Raccolta fondi</i>	
	L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi per soste-	
	nere le proprie attività, oltreché per la promozione del benessere	
	psico-fisico, di progetti di formazione e di ricerca scientifica in am-	
	bito socio-sanitario, di attività <i>secondarie e strumentali</i> rispetto	
	alle attività di interesse generale, in base agli articoli 6 e 7 del	
	Codice Unico del Terzo Settore –secondo criteri e limiti definiti con	
	il Decreto Ministeriale 107/2017 e successivamente individuate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	<i>Art. 7 - Soci</i>	
	Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed	
	enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità	
	dell'Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all'attività	

	dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota as-	
	sociativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata	
	dall'Assemblea dei soci.	
	La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere inoltrata, in	
	forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera	
	in proposito.	
	L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato	
	all'interessato in forma scritta.	
	In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di	
	Associazione all'Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.	
	L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e vo-	
	lontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese	
	dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e	
	quanto disposto da eventuali regolamenti dell'Associazione. È	
	espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea	
	alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto in assemblea	
	per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamen-	
	ti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte	
	le altre delibere di competenza dell'assemblea. Hanno inoltre dirit-	
	to a partecipare alla vita associativa e ad esaminare i libri associa-	
	tivi con richiesta scritta al presidente dell'associazione. La qualità	
	di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versa-	
	mento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio,	
	in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Dirit-	
	tivo nei confronti del socio che, con il proprio comportamento vada	

	in modo grave contro gli scopi dell'Associazione. Il socio escluso ha	
	la possibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione di esclusione, di	
	presentare ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà in via defini-	
	tiva nella prima assemblea utile. Le quote associative non sono né	
	trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, de-	
	ceduti o esclusi non saranno rimborsate.	
	<i>Art. 8 - Organi sociali</i>	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	d) l'Organo di Controllo che verrà nominato al ricorrere dei re-	
	quisiti previsti dalla Legge.	
	Tutte le cariche si intendono gratuite. E' ammesso il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento	
	delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci.	
	<i>Art. 9 - Assemblea dei Soci</i>	
	L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno di-	
	ritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.	
	L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Consi-	
	glio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto	
	Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche so-	
	ciali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in cor-	

	so.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata:	
	a) per decisione del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta indirizzata, al Presidente del Consiglio Direttivo,	
	di almeno un terzo dei soci.	
	L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione	
	contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale se-	
	conda convocazione, ordine del giorno ed affisso presso la sede	
	dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	Tale convocazione dovrà essere altresì comunicata a tutti i soci per	
	posta elettronica con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo	
	che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convo-	
	cazione.	
	I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri	
	recapiti.	
	L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale,	
	purché in Italia. L'Assemblea potrà inoltre svolgersi on line con	
	l'utilizzo di una tecnologia che consenta il riconoscimento dei soci	
	partecipanti.	
	Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con	
	il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresen-	
	tare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni so-	
	cio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha dirit-	
	to ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per al-	

	zata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di parti-	
	colare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto	
	e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutato-	
	ri.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	a) discutere e deliberare sui rendiconti economico-finanziari e	
	sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto econo-	
	mico e finanziario del Consiglio Direttivo;	
	b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente e	
	l'eventuale organo di controllo e il revisore dei conti;	
	c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione	
	e sull'attività da essa svolta e da svolgere;	
	d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua appro-	
	vazione dal Consiglio Direttivo e attribuito alla sua competenza dal-	
	la Legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.	
	e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi asso-	
	ciativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuo-	
	vere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) deliberare sulla esclusione degli associati ;	
	g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) deliberare sullo scioglimento o sulla trasformazione, scissione,	
	fusione dell'Associazione: al fine di deliberare lo scioglimento o la	
	fusione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati;	
	i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto co-	
	stitutivo: in questi casi, l'Assemblea è validamente costituita in	

	prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati e in	
	seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli asso-	
	ciati;	
	h) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione in altro	
	Comune.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In	
	sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presiden-	
	te dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere	
	il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea	
	si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le As-	
	semblee sono validamente costituite in prima convocazione con la	
	presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deli-	
	berazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, an-	
	che se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.	
	I soci hanno diritto di consultare i libri soci, il registro volontari, i	
	bilanci, i verbali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.	
	<i>Art. 10 - Il Consiglio Direttivo</i>	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e un mas-	
	simo di 9 membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci	
	dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti	
	tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati:	
	si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibi-	

		lità e di decadenza.	
		Essi ricoprono le seguenti cariche:	
		-Un Presidente eletto direttamente dall’assemblea e tra i membri	
		del consiglio direttivo sono nominati:	
		-Un Vicepresidente.	
		-Un Segretario.	
		-Un Tesoriere	
		-Un Consigliere, con incarichi specifici da stabilirsi a cura del Con-	
		siglio Direttivo.	
		Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino	
		all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del	
		mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati.	
		Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione	
		dell’Associazione e in particolare ha il compito di:	
		a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associa-	
		zione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'As-	
		semblea, assumendo tutte le iniziative del caso;	
		b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e	
		finanziari;	
		c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei	
		nuovi soci e proporre le quote di ammissione ed i contributi asso-	
		ciativi;	
		d) deliberare sull'esclusione dei soci;	
		e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal	
		Presidente;	

	f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad	
	enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti	
	da scegliere tra i soci.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione,	
	tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia	
	fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno	
	una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e	
	preventivo e all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Diretti-	
	vo viene convocato via mail cinque giorni prima della riunione. Le	
	riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di al-	
	meno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presi-	
	dente: in sua assenza dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio	
	Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In	
	caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni	
	del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che	
	verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è genera-	
	le, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi	
	se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i	
	terzi ne erano a conoscenza.	
	<i>Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione</i>	
	Il Presidente <i>rappresenta legalmente</i> l'associazione - nei rapporti interni	
	ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti	
	gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è <i>eletto</i> dall'Assemblea tra i propri componenti a maggio-	

	ranza dei presenti.	
	Il Presidente <i>dura in carica</i> quanto l'Organo di amministrazione e cessa	
	per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale re-	
	voca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei	
	presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di am-	
	ministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuo-	
	vo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministra-	
	zione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali	
	organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Art. 12 – Vicepresidente	
	Il <i>Vice Presidente</i> sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-	
	qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	<i>Art. 13 - Tesoriere</i>	
	Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed ha la responsabilità	
	del conto corrente bancario; è il depositario dei documenti e delle scrit-	
	ture contabili dell'Associazione. Egli tiene la cassa, riceve le quote socia-	
	li, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 14	
	Organo di controllo	
	L'Organo di controllo, anche <i>monocratico</i> , è nominato al ricorrere dei re-	
	quisiti previsti dalla Legge.	

	I <i>componenti</i> dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del	
	Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.	
	2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti re-	
	quisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo <i>vigila</i> sull'osservanza della Legge e dello Statuto e	
	sul rispetto dei <i>principi</i> di corretta amministrazione, anche con riferi-	
	mento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora appli-	
	cabili, nonché sulla <i>adeguatezza</i> dell'assetto organizzativo, amministra-	
	tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.	
	31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costi-	
	tuito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre <i>compiti di monitoraggio</i>	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed	
	<i>attesta</i> che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità al-	
	le linee guida ministeriali. Il <i>bilancio sociale</i> dà atto degli esiti del moni-	
	toraggio svolto dai sindaci.	
	Art. 15 - Comitato Scientifico	
	Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico avente fun-	
	zioni consultive e di indirizzo.	
	Il Comitato Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle ma-	
	terie di interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni e i suoi mem-	
	bri possono essere rinominati.	
	Art. 16 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari	
	L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:	

	a) dalle quote associative;	
	b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;	
	c) da eventuali convenzioni con enti pubblici e privati;	
	d) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;	
	e) da proventi derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali e da raccolta fondi.	
	Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci.	
	<i>Art. 17 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario</i>	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	

	individuale del rapporto associativo	
	Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio resi-	
	duo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro	
	unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva di-	
	versa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmen-	
	te scelti tra i propri associati.	
	Art. 19 - Regolamento interno	
	Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente	
	statuto saranno, ove ritenuto necessario, disposte con regolamento	
	interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	Art. 20 - Clausole finali	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli	
	eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associati-	
	vi, si applica quanto previsto dal <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>	
	(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal <i>Codice civile</i> .	